

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 18 del 09 gennaio 2013

**Legge regionale 23 novembre 2012, n.43. Art. 4 - Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" - trasferimento personale.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale socio sanitaria (di seguito ARSS), dispone il trasferimento del personale dipendente presso l'ARSS verso aziende ed enti del SSR.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 stabilisce:

"1. La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni, è abrogata.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 viene assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell'Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 o di altri enti pubblici, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale".

Preso atto delle previsioni di legge, si propone, pertanto, di trasferire, con decorrenza 1° febbraio 2013, i dipendenti a tempo indeterminato di ARSS presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto specificamente indicato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Attraverso tale modalità è possibile dare parziale riscontro alle richieste di autorizzazione ad assumere personale del ruolo amministrativo formulate dalle Aziende stesse nei mesi scorsi e che possono essere soddisfatte - in deroga al blocco delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo previsto per le Aziende Sanitarie dalla DGR n.403 del 16 marzo 2012 - cercando nel contempo di corrispondere, per quanto possibile, alle preferenze di destinazione indicate dai dipendenti stessi.

Tale modalità, inoltre, consente di far fronte ad esigenze assunzionali rappresentate dalle Aziende Sanitarie interessate senza incrementare il numero dei dipendenti e il costo complessivo a carico di enti, aziende e agenzie regionali.

Per quanto attiene all'unico rapporto di dipendenza a tempo determinato in essere presso ARSS, segnatamente il contratto ex articolo 15 septies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. stipulato con il dott. Costantino Gallo, dirigente medico, con decorrenza 1° febbraio 2009, per la durata di 5 anni, si propone che subentri nella titolarità dello stesso l'Azienda ULSS n.8 presso cui il sanitario è dipendente a tempo indeterminato, attualmente collocato in aspettativa, e nella cui struttura si ritiene possano essere portate a conclusione le specifiche attività progettuali avviate e affidate al dott. Gallo, come risultanti dai provvedimenti relativi, agli atti presso l'ente. La gestione amministrativo - contabile delle attività progettuali predette viene, pertanto, affidata alla stessa Azienda ULSS n.8.

A seguito della soppressione di ARSS si rende inoltre necessario individuare la struttura cui deve afferire il "Centro Regionale per la Sicurezza del Paziente", già istituito presso la stessa Agenzia con DGR n.2364 del 29 dicembre 2011. A tale riguardo si propone di collocare il Centro in parola nell'ambito del Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza e per le liste d'attesa, il quale viene conseguentemente rinominato "Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste di attesa e la sicurezza del paziente". Contestualmente saranno trasferite tutte le attività e i progetti svolti dal Centro, unitamente ai relativi finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

. UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

. VISTA la legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

. VISTA la DGR n. 403 del 16 marzo 2012;

. VISTA la DGR n. 2364 del 29 dicembre 2011;

. PRESO ATTO che il Commissario liquidatore di ARSS, in data 27 dicembre 2012, ha informato le organizzazioni sindacali in merito alle modalità di trasferimento del personale e che le stesse hanno condiviso i contenuti del presente provvedimento;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di trasferire con decorrenza 1° febbraio 2013 i dipendenti a tempo indeterminato di ARSS presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale secondo quanto specificamente indicato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione;
3. di dare atto che tale modalità consente di far fronte ad esigenze assunzionali rappresentate dalle Aziende Sanitarie interessate senza incrementare il numero dei dipendenti e il costo complessivo a carico di enti, aziende e agenzie regionali;
4. di disporre il trasferimento della titolarità del rapporto a tempo determinato in essere presso ARSS, contratto ex articolo 15septies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. stipulato con il dott. Costantino Gallo, dirigente medico, con decorrenza 1° febbraio 2009 per la durata di 5 anni, all'Azienda ULSS n.8 presso cui il sanitario è dipendente a tempo indeterminato ed attualmente collocato in aspettativa;
5. di affidare all'Azienda ULSS n.8 la gestione amministrativo - contabile delle specifiche attività progettuali assegnate al dott. Gallo che verranno portate a conclusione presso la stessa;
6. di collocare il Centro Regionale per la Sicurezza del Paziente, già istituito presso ARSS, nell'ambito del Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza e per le liste d'attesa, il quale viene conseguentemente rinominato "Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste di attesa e la sicurezza del paziente";
7. di incaricare il Commissario liquidatore di ARSS, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2012, nonché i direttori generali delle aziende sanitarie interessate dell'adozione di tutti gli atti attuativi del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.